



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 157 del 01/06/2016

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'AREA PEDONALE TEMPORANEA SUL TRATTO DI VIA C. BATTISTI COMPRESO TRA VIA QUARTO DEI MILLE E VIA E. DE AMICIS, NELLE GIONATE DAL GIOVEDÍ ALLA DOMENICA DAL 2 GIUGNO AL 2 OTTOBRE 2016.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Delibera di Giunta Comunale n.331 del 26/05/2016 è stato deliberato di istituire l'area pedonale sul tratto di via Cesare Battisti compreso tra l'incrocio con via E. De Amicis e l'intersezione con via Quarto dei Mille per tutto il periodo estivo (inteso a far data dal 02.06.2016 e fino al 02.10.2016), e limitatamente alle giornate di Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica, dalle ore 18,00 fino alle ore 1,00 (del giorno seguente);
- che con la Delibera succitata è stata demandata al Dirigente del Settore LL.PP. Progettazione e Mobilità la predisposizione del successivo provvedimento dirigenziale per la regolamentazione della mobilità;

Considerato

- che l'interdizione al transito del tratto viario interessato non comporta disagi al traffico veicolare in quanto gli autoveicoli possono raggiungere Via de Amicis percorrendo Via Quarto dei Mille e Piazza Muzii, quest'ultima posta a pochi metri di distanza da Via Cesare Battisti;

Dato Atto

che tale provvedimento si rende necessario allo scopo di rendere ancor più fruibile ed accattivante per i visitatori il transito pedonale nella zona indicata con maggiori momenti aggregativi e ricreativi.

Ritenuto

di poter accogliere la richiesta per le motivazioni in premessa, condizionata da un provvedimento di modifica temporanea del traffico veicolare in corrispondenza del tratto di strada sopra indicato.

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del D. L.vo 30.4.1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

per quanto in premessa

ORDINA

Per tutto il periodo estivo (inteso a far data dal 02 Giugno 2016 e fino al 02 Ottobre 2016), e limitatamente alle giornate di Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica, dalle ore 18,00 fino alle ore 1,00 (del giorno seguente)

l'istituzione del **divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata** sul tratto di Via Cesare Battisti compreso tra l'incrocio con Via E. De Amicis e l'intersezione con Via Quarto dei Mille;

STABILISCE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico e di tutte le altre autorizzazioni per l'installazione di: gazebo, stand, bancarelle, ecc.
- Qualora non si rendono esecutivi ulteriori atti autorizzativi necessari, in capo agli Uffici Comunali ;
- Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- Invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo fax al n. 085/4225194, prima della decorrenza del presente atto;
- Disponibilità, sul luogo: della dichiarazione di apposizione della segnaletica; comunicazione al Comando di P. M.; copia del presente provvedimento;

DISPONE

Che i commercianti del tratto viario interessato alla chiusura si assumano qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività di cui al presente dispositivo.

Gli stessi, con propri mezzi e personale, dovranno adottare, qualora si rendesse necessario, tutti gli accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione nei luoghi e per i giorni sopraindicati, **lasciando un corridoio di almeno 3.5 metri, per il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e soccorso**, e mantenerli in perfetta efficienza, per la sicurezza del personale addetto e non, secondo quanto previsto dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495, anche con istituzione di un servizio d'ordine.

I commercianti dovranno altresì provvedere alla collocazione di opportuna segnaletica verticale nonché tabelle e transennature necessarie e conseguenti al presente provvedimento, in via ordinaria, ed in via straordinaria per la fluidificazione della circolazione di eventuali mezzi di soccorso e sicurezza, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale responsabilità per danno a persone o cose.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione G.T.M., alla direzione dell'A.R.P.A. S.p.a.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 01/06/2016

IL DIRIGENTE
Ing. Giuliano Rossi

